

APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI LETTI DI DEGENZA DEL PO DI PESCARA

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA

DISCIPLINARE DI GARA

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 9 aprile 2015, h. 13,00

Scadenza termine per la richiesta di chiarimenti: 28 marzo 2015.

CIG 6177584F92

PREMESSA

La presente procedura in economia, per cottimo fiduciario, è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per il servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del PO di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione della stazione appaltante, presso il PO DI PESCARA, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio.

L'operatore economico con cui stipulare l'accordo quadro sarà individuato in esito alla presente procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a favore dell'Impresa che avrà formulato la migliore offerta sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare su tutti i prezzi unitari dell'elenco prezzi sotto riportati.

A tale scopo, si precisa che non si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto da stipulare, così come previsto al punto 3, art. 81 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

Il prezzo convenuto, sotto forma di miglior sconto percentuale di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Ruote, accessori e varie per barelle e letti		
Rif.	Articolo	Prezzo
	Ruota diam. 125 c/forcella	€ 63.00
	Ruota diam. 125 c/forcella e freno	€ 75.00

Ruota antistatica diam. 125 c/forcella	€ 85.00
Ruota antistatica diam. 125 c/forcella e freno	€ 95.00
Ruota diam. 200 c/forcella autofrenante	€ 120.00
Ruota diam. 200	€ 53.00
Forcella per ruota diam. 200	€ 32.00
Forcella per ruota diam. 200 c/freno a pedale	€ 42.00
Riparazione testiere c/sostituzione agganci di snodo	€ 53.00
Riparazione/ sostituzione sponde c/sostituzione arresti	€ 640.0
Saldatura parti meccaniche	€ 32.00
Doppio pedale cromato per freno centrale	€ 75.00
Leva comando doppio pedale	€ 32.00
Attacco sponda	€ 11.00
Verniciatura telaio e/o cromatura	€ 32.00
Revisione e manutenzione completa	€ 105.00

Tutti i prezzi degli articoli posti in gara, di cui al predetto Elenco prezzi, allegato sono da intendere comprensivi di:

- Consegna e ritiro presso i reparti/ambulatori richiedenti
- Fornitura e posa

Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi allegato non siano previsti prezzi per i lavori in esecuzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento Generale, nonché delle ore di lavoro di un tecnico, da desumersi unitariamente e singolarmente dall'Elenco Prezzi della Regione Abruzzo vigente al momento dell'offerta.

L'accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici- ma solo il loro prezzo e tipologia. Unico limite della fornitura è l'importo dell'accordo quadro, sotto precisato.

L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 70.000,00 euro (iva esclusa) e l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero.

La durata dell'accordo quadro è stabilita in un anno, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e, comunque, sino all'esaurimento del valore dell'accordo quadro, anche se precedente al termine annuale.

Nel caso in cui, al termine del periodo annuale, il valore dell'accordo quadro non risultasse esaurito, l'Amministrazione si riserva di prolungarne la validità, previo assenso del fornitore.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto.

Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro.

La disciplina della fornitura (tempi di esecuzione, penalità, risoluzione) è riportata nel capitolato speciale – parte tecnica.

Si applica l'art. 39 del DL 90/2014, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ovvero in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.

Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul contenuto e provenienza dell'offerta, l'apposizione di termini o condizioni all'offerta, offerte alternative o incomplete.

Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti

La misura della sanzione ivi prevista è fissata all'1 per mille del valore dell'accordo quadro (€ 70,00).

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento dei servizi oggetto del presente CSA.

Il gestore aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.

A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del gestore aggiudicatario.

L'ASL in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art.26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ASL procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

SOPRALLUOGO

E' facoltà della Ditta concorrente effettuare un sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico il dr. Livio del Duca (Tel. 085 425 2636, Fax 085 425 2637), entro e non oltre il 7° giorno antecedente quello fissato per la scadenza delle offerte.

L'effettuazione del sopralluogo sarà consentita al Legale Rappresentante o al Procuratore delle imprese interessate o altro soggetto incaricato dai predetti soggetti munito di apposita delega, da cui deve risultare la qualifica dell'incaricato, previa esibizione di idoneo documento di identità in corso di validità.

2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire un plico contenente l'offerta economica, la documentazione tecnica e quella amministrativa, come di seguito precisato, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione** delle ore 13,00 del giorno _____ **2015**, all'indirizzo:

ASL di Pescara, Ufficio Protocollo, Via Paolini 45, Pescara.

E', altresì, possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e sigillati - con ceralacca oppure sigillati con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura oppure chiusi e timbrati sui lembi di chiusura - in modo da lasciare traccia di eventuali manomissioni, e devono recare all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto (messa a disposizione e gestione del canile sanitario), il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell'Impresa mittente. **Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS.**

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente **"A – Documenti Amministrativi"**, **"B – Documenti tecnici "** e **"C – Offerta economica – "**.

La Busta C, contenente l'offerta economica, DEVE essere non trasparente, neanche in controluce.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatari

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato regolante il servizio.

Nella busta **“A – Documenti Amministrativi “** devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione o dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
 - b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; indicandole specificatamente, ivi incluse quelle previste dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..i..

Per l'effettuazione di tali dichiarazioni, **la Ditta concorrente potrà utilizzare gli schemi allegati n. 1 e n. 1 A alla presente lettera di invito;**

2) Dichiarazione:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- dell'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

3) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

- 4) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6. Allegazione di copia del presente capitolato speciale, firmati nell'ultima pagina per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di Consorzio si fa presente che:

- le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere prodotta da tutte le imprese associate.

Tutte le dichiarazioni , attestazioni e documentazione prodotta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.

Nella busta **“B – Documenti Tecnici “** deve essere contenuta una Relazione Tecnica formulata secondo “sezioni” in cui siano esposti, in maniera chiara, precisa e concordante, le modalità di effettuazione del servizio, nonché la dotazione quali – quantitativa delle risorse umane dedicate all'appalto,

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.

Nella busta “C- Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, **l'offerta economica,** resa legale con l'apposizione di marca da bollo, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente, ed accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 82 del Decreto legislativo 18/04/2006 n.163, ovvero a favore dell'Impresa che avrà formulato la migliore offerta sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare su tutti i prezzi unitari dell'elenco prezzi sopra riportati.

A tale scopo, si precisa che non si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto da stipulare, così come previsto al punto 3, art. 81 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

Qualora il contrasto tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere indeterminata od indeterminabile la volontà del soggetto concorrente, l'offerta è rigettata e la ditta esclusa dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.

L'Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Azienda Appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale e insindacabile giudizio.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Non sono ammesse :

- **la presentazione di offerte alternative o incomplete.** I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico dell'offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

(Validità dell'offerta)

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla propria offerta.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - (Seduta di gara)

L'esame delle offerte si articola nelle seguenti fasi:

1 ^ Fase in seduta pubblica (il cui giorno sarà pubblicato sul sito www.ausl.pe.it – sezione gare e appalti – settore UOC ABS).

Esame della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di gara, organo monocratico: tale esame viene svolto in seduta pubblica. E’ facoltà, se del caso, chiedere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ai documenti presentati: se il riscontro è positivo si procede alla fase successiva dell’esame del merito tecnico dell’offerta. Schematicamente si elencano le operazioni di detta fase:

- verifica ed acquisizione della documentazione (procura speciale, delega) comprovante il titolo dei soggetti presenti ad intervenire alla seduta;
- presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito nel presente capitolato;
- apertura dei plichi e vidimazione/accertamento delle buste in essi contenute;
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e contestuale verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta,
- apertura e riscontro della documentazione contenuta nella “Busta B) – Documentazione tecnico organizzativa” dei concorrenti ammessi.

2^ Fase in seduta riservata

- esame della documentazione tecnica e della campionatura da parte della Commissione giudicatrice, organo collegiale;
- verifica di idoneità tecnica;

3^ Fase in seduta pubblica

Esame dell’offerta economica: tale esame viene svolto in seduta pubblica dalla Autorità di gara; l’esame dell’offerta economica viene effettuato solo nei confronti delle offerte dichiarate idonee e, pertanto, ammesse a tale fase. Durante tale seduta la cui data viene comunicata alle ditte concorrenti si procede alle seguenti operazioni:

1. lettura dei verbali delle sedute precedenti;
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
3. redazione della graduatoria inerente al merito economico;
4. Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non

vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

5. individuazione delle offerte anomale (art. 86 DEL D.Lgs n. 163/2006) e, in tal caso, trasmissione degli atti al RUP;

6. (dopo l'esito dell'eventuale procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte) dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, la cui offerta non sarà stata dichiarata anomala;

7. trasmissione degli atti inerenti alla procedura di gara alla Direzione Generale per l'esame e gli adempimenti successivi.

5. PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegati munite di delega o di procura.

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti candidati. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.

6. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito della presente procedura, l'Azienda si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

8 - VERBALE DI GARA

Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

9 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE – PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE - COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE)

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la sottoscrizione del contratto.

10 - CONTENUTI DELL'ATTO DI COSTITUZIONE

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità agli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
- d) l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- e) l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda;
- g) che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda;
- h) che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'Azienda di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
- i) la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
- j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

11 - CONCORRENZA SLEALE

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un raggruppamento temporaneo d'imprese non può parteciparvi anche in forma singola o all'interno di altro raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

12- AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore dell' Azienda, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile. La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione definitiva deve coprire l'intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente

13 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO

L'Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 t.v. ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

14 - DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

1. Sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

A) L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;

B) L'elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;

C) L'elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;

D) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest'ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.

2. Sono temporaneamente sottratti all'accesso fino al Decreto di aggiudicazione:

A. L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio

B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.

15 - RIFIUTO DELL'ACCESSO

Sono esclusi dal diritto di accesso:

A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;

B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:

- Abbiano il carattere della originalità;
- Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.

In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi

quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;

C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.

c) certificazione antimafia;

d) composizione societaria delle imprese partecipanti.

16 – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE

La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal DPR 445/2000 è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l'impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori.

Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.

Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

17 - INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

L'Azienda può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.

Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l'Azienda, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'impresa.

18 - CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE

Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'ammissione e per l'aggiudicazione dal bando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 61. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Le certificazioni, temporaneamente sostituite ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione e acquisite dall'amministrazione appaltante.

19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

20 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti del gestore nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

Informazioni e chiarimenti:

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo fax o e mail (fax 085 426 3024, e mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it, entro il termine riportato in intestazione.

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA

1. ARTICOLAZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto d'appalto ha ad oggetto la riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici), del PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio, da svolgersi in locali messi a disposizione della stazione appaltante, presso il PO DI PESCARA.

Sono compresi nell'appalto tutte prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo le istruzioni che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto durante l'esecuzione.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti e rilasciando, ove necessario, le certificazioni prescritte dalla vigente normativa.

I materiali occorrenti devono, ad insindacabile giudizio della Direzione sanitaria di presidio, avere caratteristiche il più possibile compatibili con i materiali preesistenti ed essere della migliore qualità.

I materiali non riconosciuti idonei, ad insindacabile giudizio della Direzione sanitaria di presidio, dovranno essere rimossi e sostituiti con altri rispondenti alle direttive di cui sopra.

A titolo puramente indicativo si stima che il parco letti in dotazione al PO di Pescara è costituito da n. 500 letti di degenza (meccanici) e barelle.

Art. 2 – Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Per ogni lavorazione l'Impresa dovrà emettere foglio di lavoro, dal quale si evincano:

- Riferimento numerico ordine di servizio,
- Data di effettuazione intervento,
- Parti di ricambio utilizzate,
- Nominativo del tecnico intervenuto.

Il foglio di lavoro dovrà essere controfirmato dal personale della Stazione Appaltante presente presso il servizio interessato (nel caso di intervento in loco) o al momento della consegna dal personale del Servizio Tecnico presente.

L'Impresa dovrà procedere all'esecuzione degli interventi entro 24 ore dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di intervento, tramite un ordine di servizio che verrà inviato dalla Direzione sanitario di presidio.

In presenza di intervento, definito ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante "urgente" la stessa provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Impresa stessa, anche mediante comunicazione telefonica, in questo caso l'intervento deve avvenire entro 4 ore.

L'Impresa è tenuta pertanto a fornire un recapito adeguatamente presidiato e dotato di apparecchiatura telefax.

L'ausilio riparato dovrà essere riconsegnato entro e non oltre i successivi 6 giorni lavorativi in caso di interventi non definiti urgenti, in caso di ritardata consegna sarà facoltà della Stazione Appaltante addebitare all'Impresa le penalità previste.

ART. 2 – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Considerata la particolarità delle strutture sanitarie interessate, l'Impresa, su motivata richiesta della Stazione Appaltante, dovrà rendersi disponibile a ritirare e riconsegnare il bene in tempi inferiori a quelli prefissati.

Gli ausili riparati potranno essere sottoposti a controllo qualitativo da parte della Direzione sanitaria, la quale avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ritenere non conforme l'intervento effettuato. Ulteriori difetti ed imperfezioni che non si siano potuti riscontrare all'atto della consegna, dovranno essere sottoposti ad ulteriore intervento manutentivo senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante.

Per ogni ausilio revisionato l'impresa dovrà fornire una garanzia valida 6 mesi a partire dalla data di consegna.

La procedura di intervento deve includere la sanificazione e la disinfezione degli ausili interessati. Laddove la riparazione risultasse essere antieconomica, rispetto all'acquisto di un nuovo ausilio, l'Impresa deve segnalare alla Stazione Appaltante, attraverso una relazione, la condizione dell'ausilio stesso per una successiva messa in "fuori uso".

Non verranno riconosciuti e liquidati interventi di manutenzione che non rispettino quanto precedentemente descritto, nonché espressamente accettati dal tecnico designato dal Committente.

ART. 3. REFERENTE

Per lo svolgimento del Servizio il Gestore dovrà indicare un Responsabile Organizzativo.

ART. 4 . RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate all'atto della resa del servizio.

L'impresa è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi.

Il gestore dovrà stipulare apposita Polizza di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati durante la gestione del servizio a persone e/o cose per un massimale pari ad € 500.000,00 ;

CAPITOLATO D'APPALTO – PARTE GENERALE

1. Fatturazioni e pagamenti

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l'approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.

Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e il termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio.

Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell'Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull'esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali

L'Amministrazione individuerà all'interno della propria struttura uno o più Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010), oltre ad eventuali assistenti.

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- A. violazione degli obblighi contrattuali;
- B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale.

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

7 contestazioni nel corso del 1° anno;

10 contestazioni nell'arco di un biennio;

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.

3. Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- d) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
- e) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
- f) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- g) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- i) in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- j) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- k) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;

- l) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- m) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs 163/2006 o del presente capitolato;
- n) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- o) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- p) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
- q) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. La ASL, per l'incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

4. Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.

5. Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .

7. Subappalto

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.

8. Validità della graduatoria – fallimento dell'appaltatore – morte del titolare

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

9. Stipula del contratto e relative spese

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

10. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.

11. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

12. Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente

- svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
- artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - artt. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in
 - qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.,
 - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

13. Clausola CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

14. Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .
